

## Punti all'ordine del giorno e proposte

Testo: Christa Camponovo, Centro di competenza vitamina B

---

### **Il diritto di stabilire i punti all'ordine del giorno e di presentare proposte è parte integrante dei diritti democratici di base inalienabili dei membri delle associazioni.**

I soci hanno il diritto di richiedere che un determinato tema sia messo sulla lista dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, nonché di presentare una proposta in merito ai singoli punti all'ordine del giorno durante la loro trattazione. Riguardo ai termini «punti all'ordine del giorno» e «proposte» sorgono spesso fraintendimenti e conflitti, in particolare poiché negli statuti il termine «proposta» è usato con accezioni diverse. Per evitare ambiguità, in linea di principio occorre fare in modo che le disposizioni dello statuto siano chiare e che, se necessario, i concetti siano spiegati. Tali disposizioni devono ovviamente corrispondere alle esigenze dell'associazione, ma essere al contempo in linea con le basi legali.

Le seguenti formulazioni aiutano a inquadrare il tema. Al sito [www.vitaminab.ch/strumenti/](http://www.vitaminab.ch/strumenti/) sono indicate alcune possibili formulazioni nello statuto.

## **1. Punti all'ordine del giorno**

### **Punto all'ordine del giorno, trattande, ordine del giorno**

I punti all'ordine del giorno sono i temi da trattare durante l'assemblea dei soci. Nella Svizzera italiana questi punti sono talvolta detti «trattande» (dal latino «ciò che sta per essere trattato»). In Italia, ma spesso anche in Svizzera, si parla invece comunemente di «punti all'ordine del giorno» e di «ordine del giorno».

Ogni socio ha il diritto di chiedere che un tema supplementare di sua scelta sia inserito nella lista dei punti all'ordine del giorno. Al riguardo, molti statuti prevedono un termine di inoltro di tali temi da parte dei soci. Ciò è opportuno, affinché prima dell'assemblea dei soci la direzione abbia il tempo di prepararsi a trattare l'argomento e possa farsi un'opinione in merito. Se lo statuto non prevede disposizioni al riguardo, i soci devono di loro iniziativa provvedere a inoltrare i temi che desiderano siano trattati, e devono farlo prima della convocazione dell'assemblea.

Se lo statuto prevede la possibilità di inoltrare proposte prima dell'assemblea dei soci, di regola non si riferisce a proposte in merito ai punti già all'ordine del giorno, ma a un nuovo tema, nel senso di un punto supplementare.

- *Suggerimento* Per evitare confusioni, nelle disposizioni dello statuto concernenti la convocazione dell'assemblea è meglio evitare di usare il termine «proposte», ma parlare di «proposte di punti da trattare» o «inoltrato di punti da mettere all'ordine del giorno». In tal modo è chiaro che non si tratta di proposte in merito ai punti già all'ordine del giorno, ma di punti supplementari da mettere in discussione.
- *Suggerimento* Nella formulazione del punto inoltrato da un socio e messo all'ordine del giorno, devono essere chiari il contenuto, il motivo dell'inoltro e la forma in cui il punto sarà trattato, ad es. discussione, deliberazione.

### **Disposizione ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 CC**

... Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano.

Per permettere ai soci di prepararsi adeguatamente all'assemblea, ma anche di decidere se parteciparvi, i punti da trattare devono figurare nella convocazione.

Di regola per votare su un tema non preannunciato non è sufficiente inserire nell'ordine del giorno il punto «Proposte dei soci». Ciò è possibile solo se lo statuto permette espressamente una risoluzione senza preavviso.

- *Suggerimento* Per permettere alla direzione e ai soci di prepararsi adeguatamente all'assemblea, lo statuto deve prevedere un termine sufficientemente lungo per l'inoltro delle proposte di punti da trattare. Questo termine deve essere più lungo rispetto a quello per la convocazione, a meno che non si preveda una seconda convocazione con i punti da mettere all'ordine del giorno inviati dai soci. In quest'ultimo caso la data dell'assemblea deve essere comunicata con sufficiente anticipo.
- *Suggerimento* Se è ammessa la presentazione spontanea di punti da mettere all'ordine del giorno anche durante l'assemblea stessa, una corrispondente disposizione dello statuto lo deve specificare espressamente. Se da un lato una simile disposizione espone al rischio di un «attacco a sorpresa» da parte dei presenti, dall'altro permette di deliberare su (buone) idee presentate ad hoc. Spetta all'associazione stabilire quale delle due varianti meglio risponde alle sue esigenze.
- *Suggerimento* I punti all'ordine del giorno vanno annunciati nel modo più preciso possibile, perché il loro contenuto sia chiaro ai soci. Le risoluzioni che si dovranno prendere vanno debitamente formulate. Se è ad esempio prevista l'esclusione di un socio, occorre indicare anche il suo nome.

## 2. Proposte

In linea di principio ogni socio ha anche il diritto di presentare proposte. Ciò significa che durante l'assemblea i soci possono presentare proposte relative al punto all'ordine del giorno che si sta trattando. Si distingue tra due tipi di proposte.

Le mozioni d'ordine. Si riferiscono allo svolgimento dell'assemblea: modifica della successione dei punti all'ordine del giorno, voto segreto, limitazione del tempo di parola, interruzione della discussione, rinvio del punto, ritorno su un punto già trattato, aggiornamento o interruzione dell'assemblea ecc. Le mozioni d'ordine possono essere presentate in ogni momento e sono immediatamente messe ai voti.

Le mozioni di merito. Si riferiscono al contenuto di un punto all'ordine del giorno. Al riguardo si distingue tra proposta principale, controproposta, proposta di modifica e proposta di sottoemendamento (o proposta di modificazione di emendamento)

### **Votare correttamente: dalla proposta dettagliata alla proposta principale**

Una situazione sperimentata da numerose associazioni: la direzione ha preparato un determinato punto da trattare e presenta le sue idee all'assemblea dei soci. In linea di principio esiste un ampio consenso, ma dai soci vengono diverse proposte supplementari. La corretta procedura di voto aiuta a giungere a un risultato soddisfacente per tutti. Chi conduce la seduta deve fare in modo che i singoli punti siano votati nel giusto ordine.

Prima di tutto bisogna valutare e classificare correttamente le singole proposte. Si tratta di una proposta principale, una controproposta, una proposta di modifica o una proposta di sottoemendamento?

Sostanzialmente si votano dapprima le proposte di sottoemendamento, poi le proposte di modifica, regolando in tal modo i dettagli in votazioni eventuali. Solo dopo si mettono ai voti le proposte principali. I risultati delle votazioni in merito alle proposte di modifica acquistano validità solo con l'accettazione della proposta principale.